

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4151

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Riconoscimento delle risultanze economiche delle gestioni di ammasso e d'importazione di cereali e di altri prodotti agricoli svolte per conto e nell'interesse dello Stato

Seduta del 15 giugno 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente disegno di legge si intende provvedere alla definizione dei rapporti derivanti dalle seguenti gestioni, svolte per conto e nell'interesse dello Stato:

di ammasso del grano per le campagne dal 1954-55 al 1961-62, ed anche per le campagne precedenti in quanto non ne sia ancora intervenuta la regolazione; di ammasso del risone per le campagne dal 1944-45 al 1948-49 e per la campagna 1954-55; di ammasso del granoturco, orzo e segale per le campagne dal 1944-45 al 1948-49, dell'avena per la campagna 1944-45, dell'olio di oliva per le campagne dal 1944-45 al 1947-48, delle fave e dei legumi per le campagne 1944-45 e 1945-46, in quanto non ne sia ancora intervenuta la regolazione;

di importazione di prodotti alimentari e di cereali e loro derivati ai sensi dei decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 620 e 26 gennaio 1948, n. 169;

di commercializzazione del grano, in attuazione del regolamento n. 19/62 del Consiglio della comunità economica europea, per le campagne 1962-63 e 1963-64.

Scopo principale del provvedimento è quello di consentire che il controllo della Corte dei conti sui rendiconti presentati dagli enti gestori sia effettuato prima che siano autorizzati dal Parlamento ulteriori stanziamenti necessari al pagamento dei saldi passivi delle gestioni anzidette.

Finora è stato possibile sottoporre al controllo della Corte soltanto quei rendiconti i cui saldi passivi potevano essere pagati con i fondi a disposizione su stanziamenti autorizzati con precedenti leggi finanziarie. I rendiconti venivano allegati quali documenti giustificativi del titolo di spesa con il quale si saldavano le differenze passive di gestione a carico dello Stato. In sostanza il controllo della Corte dei conti — che peraltro si era previamente espressa sulle modalità di rendicontazione — veniva esercitato in sede di procedimento solutorio.

In difetto di ulteriori autorizzazioni di spesa per il pagamento dei disavanzi delle gestioni di ammasso è mancato fino ad oggi lo strumento giuridico che consentisse alla Corte l'esercizio del controllo sui rendiconti presentati dagli enti gestori, e chiusi con sal-

di passivi per la cui copertura non sussistevano stanziamenti di bilancio.

Con le norme del presente disegno di legge è invece previsto che il controllo possa essere esercitato in una fase preliminare ed autonoma, del tutto indipendente dalla procedura di pagamento.

Sicché, via via che attraverso il controllo della Corte verranno accertate le risultanze delle singole gestioni, potranno essere sottoposti al Parlamento dati definitivi ai fini degli stanziamenti da autorizzare per la regolazione degli oneri.

Sul disegno di legge è stato richiesto il parere della Corte dei Conti, che lo ha espresso, a Sezioni riunite, nell'adunanza dell'11 maggio 1967 ed al quale il Governo si è sostanzialmente uniformato.

Prima di illustrare nelle sue singole disposizioni il disegno di legge, si ritiene necessario premettere alcuni cenni illustrativi in ordine agli interessi pubblici cui si sono ispirati i provvedimenti legislativi che hanno autorizzato le diverse gestioni nonché ai criteri secondo i quali le gestioni stesse si sono svolte.

1) AMMASSO DEL GRANO E DI ALTRI PRODOTTI AGRICOLI (1).

L'istituto dell'ammasso, sorto come strumento di difesa della produzione granaria, è

(1) Nel tempo, le gestioni di ammasso sono state disciplinate dalle disposizioni legislative sottoindicate:

Per cereali e legumi:

regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, sulla disciplina del mercato granario;

regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sulla disciplina totalitaria della raccolta e della destinazione dei cereali e delle fave;

decreti legislativi 22 febbraio 1945, n. 38 e 16 novembre 1945, n. 805, relativi ai prezzi base di cessione dei cereali da panificazione e pastificazione;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, contenente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale e del granoturco ai « Granai del popolo », ratificato con modificazione con legge 11 febbraio 1952, n. 69;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 settembre 1947, n. 888, sull'ammasso per contingente dei cereali del raccolto 1948;

legge 5 gennaio 1949, n. 7, sull'ammasso per contingente dei cereali del raccolto 1949;

legge 4 luglio 1950, n. 454, sull'ammasso per contingente del frumento di produzione 1950;

legge 10 luglio 1951, n. 541, sull'ammasso per contingente del frumento di produzione 1951;

stato fatto valere nel periodo bellico ed immediatamente post-bellico quale mezzo per regolare l'alimentazione del Paese. Successivamente è ritornato alla sua funzione di tutela economica del prodotto.

Nella campagna 1944-45 i prodotti soggetti al particolare vincolo erano i seguenti: grano, granoturco, orzo, segale, avena, olio di oliva, fave e legumi, risone. Successivamente, con il graduale normalizzarsi delle situazioni, la più parte dei prodotti in parola fu man mano restituita alla libera contrattazione, salvo il provvedere altrimenti, e indirettamente, alla difesa del loro prezzo; così, l'avena a partire dal raccolto 1945, le fave e i legumi dal 1946, l'olio dal 1948, la segale, l'orzo e il granoturco dal 1949. Da questo stesso anno l'ammasso del risone ha continuato ad essere effettuato per conto dei produttori, con la sola eccezione della campagna 1954-55, nel corso della quale la duplice circostanza dell'abbondante produzione e della difficile situazione del mercato internazionale ha reso necessario l'accantonamento, a spese dello Stato, di 2 milioni di quintali di prodotto.

Per il grano, l'ammasso è stato totale, per la intera disponibilità commerciale, fino alla campagna 1947-48. A partire dal raccolto 1948, l'ammasso totale è stato sostituito da quello per contingente. Fino alla campagna 1952-1953 il contingente è stato annualmente stabi-

legge 26 giugno 1952, n. 664, sull'ammasso per contingente del frumento di produzione 1952;

decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, relativo alla istituzione dell'ammasso per contingente del frumento.

Per l'olio di oliva:

regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1627, convertito nella legge 5 febbraio 1940, n. 164, sulla disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

legge 2 dicembre 1940, n. 1792, contenente modificazioni alle disposizioni dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

decreto ministeriale 7 settembre 1944, contenente norme sulla disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva della campagna 1944-45;

decreto ministeriale 6 settembre 1945, contenente disposizioni inerenti alla campagna olearia 1945-46;

decreto ministeriale 21 ottobre 1946, relativo alla disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse della campagna 1946-47;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216, concernente lo ammasso dell'olio per l'annata agraria 1947-48.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lito con apposita disposizione legislativa. Successivamente, con il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, è stato demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, di concerto con quello del Tesoro, all'inizio di

ogni campagna, il quantitativo di grano da conferirsi all'ammasso.

In conseguenza di tali disposizioni, sono state complessivamente conferite alle gestioni di ammasso le seguenti quantità di prodotto:

PRODOTTI	Campagne	Produzione nazionale 000 q.li	Produzione ammassata 000 q.li
Grano	1944-45 - 1961-62	1.336.916	253.294
Granoturco	1944-45 - 1948-49	97.003	9.176
Orzo	1944-45 - 1948-49	9.912	1.474
Segale	1944-45 - 1948-49	5.074	702
Avena	1944-45	4.349	399
Fave e legumi secchi	1944-45 - 1945-46	6.028	114
Risone	1944-45 - 1948-49	25.146	20.357
Risone	1954-55	8.692	2.000
Olio di oliva	1944-45 - 1947-48	6.461	1.917

*Gli Enti gestori
e l'ordinamento delle spese di gestione*

Le gestioni di ammasso, sia nella forma totalitaria che per contingente, sono state espletate, a norma delle disposizioni di legge che le istituirono, per conto e nell'interesse dello Stato. Secondo la previsione legislativa, Enti gestori sono stati i Consorzi agrari provinciali ad eccezione delle gestioni di ammassi del risone, che sono state affidate all'Ente nazionale risi a norma del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439.

A tale stesso Ente inoltre è stato affidato l'accantonamento di 2 milioni di quintali di risone nella campagna 1954-55 deliberato dal Comitato Interministeriale della ricostruzione nella riunione del 13 febbraio 1955.

La Federazione italiana dei consorzi agrari, in base alle norme che ne disciplinano l'attività, ha svolto funzione di coordinamento fra i Consorzi agrari e di collegamento fra questi e la pubblica amministrazione, ed è stata incaricata, con i decreti-legge 22 febbraio 1945, n. 38 e 16 novembre 1945, n. 805 della gestione delle quote di prezzo che venivano fatte accantonare sui ricavi delle vendite, onde consentire di far fronte alle spese di ammasso e di distribuzione del prodotto. Infatti, perché gli Enti gestori potessero far fronte alle spese per l'espletamento del servizio, la legge ha autorizzato, a titolo d'acconto, la trattenuta d'una

quota sul ricavo della vendita. Tale quota veniva fissata dal Comitato interministeriale dei prezzi in relazione ai quantitativi di prodotto che si prevedeva di immettere al consumo ed alla prevedibile entità delle spese da sostenere per il complesso delle operazioni.

Nel periodo 1944-45/1948-49 le quote sono state stabilite, per ogni campagna e per ogni prodotto soggetto a vincolo, in misura diversa a seconda della specifica destinazione del prodotto, del periodo di consegna e della località di deposito dello stesso. Nel periodo successivo, in cui l'ammasso è stato limitato al solo frumento, il Comitato interministeriale dei prezzi ha stabilito campagna per campagna un'unica quota di accantonamento.

Il sistema adottato per la liquidazione definitiva dei corrispettivi per l'espletamento del servizio è stato diverso nel tempo: nel periodo 1944-45/1948-49, infatti, le spese furono liquidate in base a rendiconti presentati dagli Enti ammassatori. A decorrere dalla campagna 1949-50 invece, a seguito di delibera del Comitato interministeriale della ricostruzione in data 24 maggio 1949, è stato adottato il sistema della determinazione di corrispettivi unitari e globali.

Tale sistema è stato adottato per le spese sia di ammasso che di distribuzione, sia tecniche che amministrative, e gli importi sono stati stabiliti, per ogni campagna di ammasso, dal Comitato interministeriale dei prezzi,

su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro.

Sono state così regolate le spese afferenti:

l'ammasso: spese tecniche (ricevimento, campionamento, facchinaggio, magazzinaggio, conservazione, ecc.) e spese generali (personale, cancelleria e stampati, fitto locali ufficio, compenso, ecc.);

la consegna franco molino del prodotto (per le quantità assegnate alle industrie moli-torie): trasporti ferroviari e camionistici, facchinaggi, ecc.;

la consegna franco bordo o frontiera, per le quantità inviate all'estero;

i trasferimenti interprovinciali per l'alleggerimento di magazzini sovraccarichi o per avvicinare il prodotto ai luoghi di consumo;

i trasferimenti Sardegna-Continente e viceversa (trasporto in continente del grano duro di produzione locale e trasferimento nell'isola di grano tenero per la panificazione);

la distribuzione gratuita di prodotto a favore di particolari categorie di popolazione;

le spese generali e di amministrazione per l'importazione ed il deposito del grano estero e per la distribuzione del grano nazionale ed estero.

Il finanziamento.

Il prodotto oggetto di ammasso veniva pagato all'atto del conferimento, ai prezzi ufficialmente fissati. Si rendeva quindi necessario reperire i mezzi finanziari per tale pagamento. Le leggi che nel tempo hanno disciplinato la materia hanno previsto che gli Enti ammassatori potessero procurarsi i mezzi necessari per il pagamento del prodotto mediante operazioni di credito garantito da privilegio legale sul prodotto stesso e sulle somme ricavate dalla sua vendita. Tali operazioni di credito potevano essere compiute dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno.

A norma di tali disposizioni, gli Enti ammassatori hanno stipulato, all'inizio di ogni campagna di ammasso, apposita convenzione con gli istituti finanziatori, in base ad uno schema tipo concordato con la Banca d'Italia. Con essa, gli istituti di credito si impegnavano a finanziare, in conformità ad un piano di ripartizione del finanziamento preordinato dalla stessa Banca d'Italia, e nei limiti della percentuale a ciascuno attribuita, il costo della merce, comprensivo del prezzo base e delle caratteristiche merceologiche del prodotto. Il

finanziamento veniva effettuato mediante sconto di cambiali con scadenza non superiore a 4 mesi, emesse dai Consorzi agrari provinciali all'ordine dei singoli istituti partecipanti al finanziamento. Lo sconto degli effetti è stato fatto al tasso ufficiale di sconto maggiorato di una aliquota stabilita dal Comitato interministeriale per il credito. Tale maggiorazione, a decorrere dal 1950, è stata dell'1,50 per cento. Il costo del finanziamento veniva pertanto ad essere costituito dagli interessi corrisposti alle Banche finanziatrici, ai quali debbono essere aggiunti i bolli sugli effetti che, per tre rinnovi in un anno (essendo le cambiali a quattro mesi), comportavano, finché il bollo è stato del 3 per mille, un onere dello 0,90 per cento e successivamente, con l'aumento del bollo al 4 per mille, dell'1,20 per cento.

Considerando l'onere dello sconto anticipato degli effetti e della capitalizzazione degli interessi (circa 0,50 per cento), il costo del finanziamento può attualmente calcolarsi nel 6,70 per cento (3,50 + 1,50 + 1,20 + 0,50).

Le cambiali rilasciate agli Istituti bancari finanziatori dagli enti erano ammesse al risconto della Banca d'Italia.

La vigilanza.

La legge ha demandato la vigilanza sulle gestioni di ammasso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro, che l'hanno esercitata a mezzo dei propri organi centrali e periferici. Tale vigilanza è stata esplicita per l'intero corso delle gestioni dalla fase preammassatoria alle successive operazioni, e continua ad essere esplicita in sede di esame dei rendiconti.

Nella fase pre-ammassatoria, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno esercitato i compiti loro demandati dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69, che in precedenza erano affidati al soppresso ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura. Nel corso della campagna di ammasso, essi ricevevano sistematica comunicazione delle quantità di prodotto giornalmente conferite, con copia dei bollettini di conferimento, accompagnati da apposito riepilogo. Inoltre, i capi degli Ispettorati, direttamente o a mezzo di propri delegati, eseguivano, di loro iniziativa o su esplicita richiesta del Ministero, i controlli tecnici ritenuti necessari per il buon andamento delle gestioni, esprimendo fra l'altro avviso in ordine al riconoscimento di eventuali avarie del prodotto e all'eventuale opportunità di un suo trasferimento.

Il Ministero dell'agricoltura, a sua volta, ha eseguito anche direttamente, a mezzo di proprio personale ispettivo, analoghi controlli e accertamenti, a meglio sincerarsi del regolare svolgimento delle operazioni tecnico-amministrative.

Fino alla definitiva regolazione dei conti, gli Enti ammassatori sono tenuti a trasmettere periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la situazione dei conti di ogni singola gestione con tutti i dati sul movimento delle merci e sullo stato dei rapporti finanziari. A sua volta, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste compila ogni anno, con riferimento al 31 dicembre, una situazione economico-finanziaria di tutte le gestioni di ammasso, sulla base di elementi rilevati, con apposita indagine, presso gli Enti ammassatori e presso gli istituti di credito finanziari, completati con quelli dei rendiconti già approvati.

La resa dei conti.

La resa dei conti delle menzionate gestioni ha già formato oggetto di norme legislative, in esecuzione delle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha impartito le conseguenti norme di attuazione. In particolare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856, e le leggi 28 giugno 1956, n. 596, 597, 598, 599, 600, 601, hanno tutte uniformemente disposto che le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione dovevano essere stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro. In base a tali disposizioni, il Ministero, sentito il parere della Corte dei conti, provvede a suo tempo ad emanare le norme per la compilazione dei conti, distinguendo, in rapporto alla differente natura delle gestioni, rendiconti delle gestioni di ammasso svolte dai Consorzi provinciali, e rendiconti delle quote accantonate per spese, che sono i soli di competenza della Federconsorzi. Dalla campagna 1954-55 alla campagna 1961-62, sono mancate le leggi di copertura finanziaria delle relative campagne, poiché i disegni di legge presentati al Parlamento sono decaduti per fine di legislatura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tuttavia, per evitare un ulteriore ritardo nella definizione delle gestioni, ha predisposto ugualmente in via provvisoria le disposizioni per la resa dei conti, in conformità a quelle stabilite per le campagne

precedenti. Su tali modalità la Corte dei conti, pur convenendo nella esigenza della più sollecita presentazione dei rendiconti, non ha potuto però esprimersi in quanto ha osservato che il parere che si chiedeva poteva essere formalmente espresso soltanto dopo l'entrata in vigore delle leggi che autorizzano la spesa per la estinzione dei debiti.

Secondo le dette disposizioni ministeriali, nei rendiconti sono riportati tutti gli elementi relativi all'andamento e ai risultati della gestione. Essi espongono il movimento della merce (entrata ed uscita del prodotto, caratteristiche merceologiche, eventuali cali e superi, avarie, ecc.), l'entità delle spese, gli oneri di finanziamento. Gli elaborati contabili sono accompagnati da una relazione dell'ente ammassatore che ne illustra le risultanze.

Detti rendiconti, compilati secondo le modalità prescritte, vengono controllati nelle singole province da apposite Commissioni, istituite con decreto ministeriale 16 febbraio 1945, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, e composte da due funzionari, nominati rispettivamente dai due Ministeri interessati.

Con successivi decreti ministeriali (31 agosto 1945, 16 dicembre 1946, 21 marzo 1949, 5 agosto 1949, 23 gennaio 1957 e 6 aprile 1963) la competenza di tali Commissioni provinciali è stata estesa al controllo delle varie gestioni fino all'ultima campagna 1961-62.

Una volta revisionati dalle Commissioni provinciali, i rendiconti vengono trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro ed esaminati dai competenti uffici. Ad una apposita Commissione centrale, istituita con decreto ministeriale 27 gennaio 1957 e composta da 7 funzionari designati dai predetti due Ministeri, è poi chiesto, a seguito di un ulteriore esame dei rendiconti stessi, un motivato parere sui risultati economici delle singole gestioni.

Su la base dei risultati dei ripetuti accertamenti e del giudizio della Commissione centrale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone, con provvedimenti che vengono sottoposti alla Corte dei conti per la registrazione, l'approvazione dei singoli rendiconti ed il pagamento dei disavanzi accertati e riconosciuti.

La procedura sopra indicata, seguita per l'esame e l'approvazione dei rendiconti resi dagli enti gestori, si è pertanto svolta con l'osservanza delle modalità sulle quali si è espressa favorevolmente la Corte dei conti,

che sono state applicate anche per le ultime gestioni per le quali, come innanzi detto, la Corte dei conti non ha ritenuto di potersi pronunziare. Nei propri pareri l'Organo di controllo ha ribadito la necessità che i rendiconti delle gestioni siano accompagnati dagli « atti dai quali risulti l'adempimento di quanto è stato costantemente ed uniformemente richiesto dalle Sezioni riunite in ordine alla:

a) *illustrazione* da parte dell'ente gestore, delle risultanze dei conti ed attestazione per quanto attiene alla situazione dei conti di finanziamento, dell'effettuato controllo dei risultati con quelli delle proprie scritture e della constatata conformità e regolarità di essi;

b) *accertamento* da parte dell'apposita Commissione — particolarmente e compiutamente — dell'entità degli introiti e degli esiti, ivi comprese le spese della gestione; quindi *determinazione* dei risultati del rendiconto e proposta della relativa approvazione;

c) *approvazione* da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, dei risultati definitivi determinati come *sub b)* ».

In atto, lo stato della resa dei conti per le gestioni di ammasso tenute dai Consorzi agrari provinciali e dalla loro Federazione è il seguente:

Rendiconti presentati	n. 3731
Rendiconti da presentare	» 7 (1)

Totale rendiconti	n. 3738

Degli accennati 3731 rendiconti è stato possibile, in relazione alle disponibilità di bilancio autorizzate con apposite leggi finanziarie, inviarne 1531 alla Corte dei conti, che li ha ammessi a registrazione.

Per quanto attiene alle gestioni di ammasso del risone, sono stati liquidati tutti i rendiconti fino alla campagna 1947-48. Debbono ancora essere liquidati il rendiconto della campagna 1948-49, e quello dell'accantona-

(1) I sette rendiconti da presentare si riferiscono a gestioni delle quote di accantonamento per le campagne 1955/56-1961/62. La loro presentazione è subordinata alla preventiva definizione della misura degli importi da riconoscere al gestore per le spese generali.

(2) La gestione è stata disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 620.

mento di due milioni di quintali di risone nella campagna 1954-55 per i quali manca la copertura.

2) GESTIONI DI IMPORTAZIONE.

a) *Importazione di prodotti alimentari* (2).

La gestione denominata « Alimentari d'importazione » riguarda i generi di primo aiuto forniti dai governi alleati per l'approvvigionamento della popolazione civile.

La merce veniva presa in consegna dalla Federconsorzi o direttamente oppure operando al posto dell'ICE che era l'organo ufficialmente incaricato in proposito (decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370 e decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586), in parte senza pagamento del controvalore o con pagamento di soli oneri fiscali di sdoganamento e, in parte, con pagamento anche del controvalore.

La Federconsorzi provvedeva poi alla cessione all'interno in base alle disposizioni dei servizi dell'alimentazione, applicando i prezzi previsti da tali disposizioni oppure gratuitamente.

Con decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 620, furono stabilite norme specifiche sulla condotta della gestione e sull'assetto dei relativi risultati.

In particolare fu stabilito che la Federconsorzi doveva tenere separata gestione sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero del tesoro e dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, prescindendo dall'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Il ricavato dalla vendita doveva essere versato dalla Federconsorzi nelle casse dello Stato al netto delle spese sostenute.

Quanto ai rendiconti, fu disposta genericamente l'applicabilità delle disposizioni vigenti sul controllo da parte della Corte dei conti.

La gestione si svolse nel periodo 1944-48 con i seguenti risultati, desunti dal rendiconto presentato dal gestore con riferimento alla situazione al 30 giugno 1951:

Ricavi (incassi e crediti)	L. 57.056.341.986
Costi (compresi i debiti e le spese gestione)	» 24.617.720.126

Differenza attiva	L. 32.438.621.860

Tali risultati sono suscettibili di variazione in sede di definizione finale dei conti.

Nel periodo ottobre 1945-maggio 1949 è affluito nelle casse dello Stato, per versamenti del gestore o degli assegnatari dei prodotti di gestione, l'importo complessivo di lire 33.524.802.253, che supera, per lire 1.086.180.390, l'importo della differenza attiva esposta in rendiconto. Il maggior importo versato allo Stato potrà trovare compensazione in sede di revisione e definizione delle spese di gestione.

Le modalità per la compilazione e presentazione del rendiconto furono approvate dalla Corte dei Conti con nota n. 4424/12 del 30 maggio 1950 e comunicate alla Federconsorzi con lettera dell'Alto commissariato dell'alimentazione n. SA/II/4841 del 20 giugno 1950.

Il rendiconto presentato dall'ente gestore si compone di due parti principali:

rendiconto a materia riassuntivo di tutto il carico e lo scarico delle merci;

rendiconto a valore, riassuntivo di tutto il movimento economico e finanziario verificatosi nella gestione.

Debbono ancora essere definite talune partite in contestazione e la misura del compenso per spese generali.

b) *Importazione di cereali* (1).

A partire dal 1946 alla copertura del fabbisogno del grano, che in un primo tempo era in parte assicurata da somministrazioni di prodotto che ci venivano dagli aiuti degli Stati Uniti, si è provveduto, quando necessario, mediante acquisti sul mercato internazionale.

Veniva così istituita, per conto e nell'interesse dello Stato, una apposita gestione, denominata « gestione cereali esteri », che ha avuto termine con l'abolizione dell'importazione di Stato in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria.

Alla gestione ha presieduto, in virtù dei compiti ad esso attribuiti dal decreto-legge luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, l'Alto commissariato per l'alimentazione al quale è poi subentrato, com'è noto, ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 199, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'azione nel settore è stata assistita, peraltro, da Commissioni incaricate di specifici compiti. Infatti, nel quadro della organizza-

zione degli acquisti ed allo scopo di consentire di svolgere, in una coordinata visione delle diverse esigenze e con la necessaria tempestività in un periodo di difficile congiuntura anche internazionale, operazioni che diversamente l'Alto commissariato per l'alimentazione avrebbe dovuto promuovere presso varie amministrazioni, su richiesta dell'Alto commissariato stesso veniva istituito presso il Ministero del commercio estero un Comitato interministeriale acquisti. Al comitato fu dato definitivo assetto con il decreto ministeriale 2 aprile 1951, apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 12 maggio 1951.

In seguito, l'evolversi della situazione produttiva nazionale, in tempi e limiti difficilmente prevedibili; il parallelo non infrequente sopravvenire dell'opportunità di salvaguardare con acquisti di grano nostri crediti all'estero non altrimenti realizzabili; l'accrescersi dello scompenso quantitativo della produzione interna, per quanto riguarda grano tenero e grano duro, han fatto ad un certo momento intravedere la necessità, per un miglior equilibrio delle disponibilità e dei fabbisogni, di esportazioni di grano tenero contro importazioni di grano duro e anche di esportazioni nette di grano tenero. Per una più confacente programmazione ed impostazione di tali operazioni, con decreto dell'Alto commissariato dell'alimentazione, in data 7 agosto 1956, veniva istituito un apposito Comitato interministeriale grano, che ha funzionato sino al 20 maggio 1960.

Ma nel particolare settore dell'importazione dei cereali, l'organismo che più da vicino e sistematicamente ha seguito i termini economici delle operazioni è la Commissione centrale grano, istituita con decreto emanato il 20 novembre 1949 dall'Alto commissario dell'alimentazione in virtù dei poteri ad esso affidati.

A tale Commissione — formata da rappresentanti dei Ministeri maggiormente interessati e dal Segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi — è stato demandato lo studio e la soluzione dei problemi relativi alla più economica acquisizione e manovra dei prodotti. In particolare, la Commissione si è occupata dell'accertamento e della determinazione:

dei costi della merce all'origine;

degli oneri per i noli marittimi, per l'assicurazione del trasporto via mare e per la garanzia di pieno peso a destino;

dei costi di sbarco e di nazionalizzazione;

degli oneri per l'avviamento ai depositi;

(1) La gestione è stata disciplinata dal decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 169 e dal decreto-legge 7 giugno 1951, n. 490.

delle spese derivanti dall'immagazzinamento in relazione anche al tempo di giacenza ed alla conservazione della merce;

delle spese necessarie per la consegna del grano alle aziende utilizzatrici.

Attraverso la particolare gestione sono stati importati, nel periodo 1946-62, 128.964.573 quintali di cereali, con una punta annua di 23.354.970 quintali nella campagna 1960-61.

L'Ente gestore

e l'ordinamento delle spese di gestione.

Come si è messo in evidenza, la gestione cereali di importazione è disciplinata dal decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 169, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1948, n. 74, sulla disciplina delle importazioni di cereali, derivati e prodotti comunque destinati alla pani-pastificazione.

In base a tale disciplina ente gestore era la Federazione italiana dei consorzi agrari, la quale doveva provvedere, sotto la vigilanza della Pubblica amministrazione, a tutte le operazioni concernenti l'introduzione del prodotto estero, al suo immagazzinamento, per le quantità non immesse direttamente al consumo, nonché alla sua distribuzione.

Per una prima copertura delle spese relative, il Comitato interministeriale dei prezzi, similmente a quanto avveniva per il prodotto di ammasso, stabiliva campagna per campagna, ai sensi dei decreti-legge 22 febbraio 1945, n. 38 e 16 novembre 1945, n. 805, l'accantonamento, a favore dell'ente gestore, di una quota del ricavo dalla cessione del prodotto all'industria utilizzatrice. L'entità della quota veniva determinata sulla base di un precalcolo dei costi presunti e delle prevedibili quantità di grano da conservare nei depositi e da distribuire.

Per quanto attiene poi alla determinazione finale dei corrispettivi e compensi per l'espletamento del servizio, anche per la gestione cereali esteri, secondo quanto indicato dallo stesso decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 169, si è seguito il sistema della determinazione di corrispettivi unitari e globali, come per le gestioni di ammasso. Tale sistema riguarda le spese afferenti le operazioni di sbarco, di facchinaggio, di avvio a deposito, magazzino e conservazione nonché di trasferimento nell'ambito provinciale e interprovinciale fino al passaggio delle merci alla gestione di distribuzione (che, come già detto, era comune al grano estero e nazionale), oltre le spese generali e il compenso spettante al gestore.

Gli elementi di costo da assumere a base delle misure dei corrispettivi sono state oggetto di proposte da parte di apposite sotto-commissioni della Commissione centrale grano, sulla base specifica di analisi ed accertamenti.

Il finanziamento.

Il decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 169, ha anche affidato all'ente gestore il compito di provvedere al preventivo finanziamento del controvalore in lire della valuta occorrente per le importazioni dall'estero — da esso effettuate per conto dello Stato — dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione ed alla pastificazione. Il provvedimento, che ha autorizzato la spesa, prevedeva altresì la corresponsione all'ente gestore di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato, nel suo confronto, dalle Banche finanziatrici, nella misura massima del 90 per cento.

Il finanziamento delle importazioni di cereali esteri è stato assicurato in prevalenza dagli istituti di credito. Ad esso ha tuttavia partecipato anche lo Stato, attraverso i Ministeri del commercio con l'estero e del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi, soprattutto per la provenienza argentina — in relazione agli accordi di compensazione italo-argentini — nonché per la costituzione di scorte ai sensi del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490.

La vigilanza.

La vigilanza sulle gestioni di importazione dei cereali veniva effettuata, in virtù dei poteri ad esso spettanti, dall'Alto commissariato dell'alimentazione, e oggi dal Ministero dell'agricoltura, attraverso la Commissione centrale grano istituita con decreto ministeriale del 20 novembre 1949, la cui composizione è stata illustrata in precedenza. La Commissione si è per lungo tempo articolata in quattro sottocommissioni, anche esse a formazione interministeriale, per il controllo di tutte le operazioni connesse all'importazione, allo sbarco, al deposito e alla distribuzione del grano importato. In tale maniera è stato possibile assicurare una opportuna vigilanza sull'attuazione della gestione non solo con l'emanazione di direttive concernenti tutta la complessa manovra distributiva, ma anche attraverso il controllo dell'esecuzione delle direttive medesime effettuato dagli Organi periferici, compartimentali e provinciali, dipendenti dall'Alto commissariato stesso.

Indipendentemente, quindi, dal controllo esercitato in sede di revisione dei rendiconti finanziari da trasmettere alla Corte dei Conti, si è operato nel corso dello svolgimento delle operazioni un permanente riscontro:

della qualità e del peso della merce imbarcata nei porti di origine;

dei tassi e dei premi per l'assicurazione contro i rischi della navigazione marittima;

del pieno peso allo sbarco;

delle operazioni di sbarco, in relazione al mezzo utilizzato (silos o braccia);

delle operazioni di avvio del grano nei magazzini sia gestiti direttamente dalla Federconsorzi che di proprietà dei consorzi provinciali;

dello stato di conservazione del grano e dell'esito delle disposte operazioni di « preputitura » e di « disinfestazione »; in base agli accertamenti effettuati da apposite Commissioni regionali tecniche di vigilanza.

Inoltre, per la verifica dei cali, ammanchi, furti, incendi ed avarie l'Alto commissariato si è avvalso di apposita Commissione tecnico-consultiva istituita con decreto del 24 novembre 1943 incaricata di procedere all'esame e di esprimere il parere di merito sulle singole perdite che l'Ente incaricato della gestione era tenuto a sottoporre alla amministrazione.

In definitiva, nessuna operazione relativa all'acquisto, alla conservazione ed alla vendita del prodotto importato poteva essere effettuata dall'Ente gestore senza preventiva determinazione assunta con il concorso di organismi collegiali appositamente costituiti; così come le operazioni sono state attuate sotto il costante riscontro degli organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione.

Ciò ha fra l'altro consentito all'amministrazione medesima di avere conoscenza tempestiva delle disponibilità finanziarie che si andavano formando nei conti vapore « attivi » e di disporne, in conseguenza, il versamento al Tesoro dello Stato.

La resa dei conti.

A norma di quanto disposto dal decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 169, la resa dei conti deve essere effettuata, dall'Ente gestore, per singolo carico, piroscampo o tradotta.

Le modalità di rendicontazione sono stabilite, in conformità a quanto previsto dalla citata legge n. 169, dall'allora Alto commissariato dell'alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

Sulle relative proposte, avanzate nel maggio 1950 dalla competente amministrazione, si sono espressi favorevolmente il Ministero del tesoro, il 19 giugno 1950, e la Corte dei conti con il suo foglio n. 2668/12 del 3 novembre 1950; le conseguenti disposizioni sono state portate a conoscenza dell'Ente gestore il 27 novembre 1950.

I dati e gli elementi contenuti nei rendiconti consentono il controllo delle quantità importate, depositate e distribuite, nonché l'accertamento delle eventuali responsabilità per i cali e le avarie che venissero riscontrati.

Con lo stesso rendiconto vengono inoltre forniti tutti gli elementi su i costi e i ricavi, sempre distintamente per ogni piroscampo o tradotta, in modo da consentire il controllo dell'intero movimento finanziario, ed in particolare dei conti valutari, dei contratti di acquisto, dei cambi applicati alle diverse operazioni e alla fatturazione della merce.

I rendiconti delle quote accantonate vengono resi, invece, unitamente a quelli delle analoghe quote accantonate sui ricavi del grano di ammasso, in conformità delle norme di rendicontazione già descritte nella illustrazione delle gestioni di ammasso e sulle quali, come si è detto, si è favorevolmente espressa la Corte dei Conti con nota n. 4288/1 del 4 settembre 1963.

In tali rendiconti sono indicate, tra l'altro, le quantità depositate e vendute, i corrispettivi unitari delle spese liquidate a misura, i titoli giustificativi per le spese liquidate a consuntivo, e gli atti formali di determinazione dei corrispettivi globali per spese generali di amministrazione, in esse compreso il compenso al gestore.

Per i caratteri che ha assunto in funzione dei periodi, e quindi delle condizioni, in cui ha operato, la gestione cereali esteri può essere distintamente vista per gruppi di campagna, dei quali il primo va dalla campagna 1946-47 alla campagna 1950-51, il secondo dalla campagna 1951-52 alla campagna 1961-1962.

La distinzione è opportuna per meglio comprendere i motivi che giustificano il diverso risultato economico e per meglio intendere le ripercussioni che ciò ha avuto in campo amministrativo.

Nel 1946, quando sono stati iniziati gli acquisti all'estero, e nel periodo immediatamente successivo, la riconosciuta opportunità di mantenere inalterati i prezzi del pane e della pasta, e quindi di adottare un prezzo politico,

comportava la cessione del prodotto importato a prezzo inferiore al suo costo di rinvegnimento, similmente, del resto, a quanto avveniva per il prodotto nazionale. Pertanto il risultato passivo della gestione era scontato. Il decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 169, disponeva poi l'assunzione a carico dello Stato dell'onere che ne sarebbe derivato ed il conseguente stanziamento in bilancio delle somme occorrenti per fronteggiarlo.

Più avanti la situazione alimentare del Paese si è andata normalizzando, tanto che nel corso dello stesso 1948 si è potuto abolire il tesseramento.

La nuova realtà che si veniva formando nell'ordine delle disponibilità di prodotto e che creava i primi fenomeni di formazioni di scorte (alle quali si andavano ad aggiungere o a sostituire quelle ordinate per legge al tempo degli avvenimenti coreani - legge 30 agosto 1951, n. 950) suggeriva l'adeguamento delle modalità di rendicontazione, quali erano state dettate dalla legge dianzi richiamata del gennaio 1948. Infatti, la rendicontazione per carico aveva ragione di essere nel primo periodo, allorché il prodotto estero, come affluiva, veniva immediatamente immesso al consumo; non nel periodo successivo, allorché poteva avvenire che la merce di importazione sostasse per un anno e più nel magazzino di deposito.

Si è ritenuto allora opportuno presentare al Parlamento, nel corso della seconda legislatura, un disegno di legge che prevedeva, a decorrere dalla campagna 1951-52, la rendicontazione per campagna, anziché per vapore o tradotta, e l'assunzione in carico da parte della campagna successiva delle eventuali rimanenze.

Tale disegno di legge veniva riproposto nella terza legislatura, senza, anche questa volta, che potesse essere esaminato. L'attesa dell'innovazione ha portato ad una stasi del lavoro della rendicontazione, nell'incertezza del sistema da seguire.

I primi rendiconti presentati dall'Ente gestore sono stati trasmessi alla Corte dei conti, dopo il controllo da parte degli uffici delle amministrazioni interessate, nell'ottobre 1956. Ma non è stato ancora possibile addivenire alla loro definizione in quanto la Corte non ha ritenuto soddisfacente la documentazione allegata agli elaborati presentati chiedendo in particolare l'esibizione da parte dell'Ente gestore, degli estratti conto bancari originali.

La questione ha formato oggetto di approfondimento tra l'Amministrazione e la Corte dei conti. Essa trae origine dalla circostanza che la gestione cereali esteri ha avuto inizio nel corso della campagna 1946-47, prima che intervenisse una specifica disciplina legislativa della materia, che si è avuta soltanto con il decreto legge 26 gennaio 1948, n. 169 e, ancora, dal fatto che soltanto nel 1950 sono state impartite le disposizioni per la rendicontazione concordate con il Ministero del tesoro, e sulle quali si era favorevolmente espressa la Corte dei conti appunto nel novembre 1950.

L'ente gestore, per le campagne 1951-52 e successive, ha allegato gli estratti conto bancari riferiti a singolo vapore o tradotta, dichiarando che per le precedenti cinque campagne i conti erano stati riferiti ai singoli contratti di acquisto.

L'Amministrazione non ha mancato di fornire alla Corte dei conti le notizie ed i chiarimenti occorrenti alla illustrazione della questione. Peraltro la Corte, con i rilievi in data 13 e 15 maggio 1957, 16 luglio 1959, e con la deliberazione della sezione di controllo n. 274 del 24 gennaio 1963, pur ammettendo, nell'impossibilità di esibire gli atti originali, « il ricorso a forme probatorie diverse », non ha ritenuto sufficiente la documentazione presentata per ammettere al visto ed alla registrazione i provvedimenti di approvazione dei rendiconti, ed in data 19 luglio 1963 ha restituito gli atti all'Amministrazione.

È stata quindi aggiunta alla documentazione già presentata una dichiarazione di conto dell'Ente gestore vistata dalla Banca finanziatrice, nonché una dichiarazione di conferma della banca stessa della misura del tasso di interesse applicato, ma in data 13 maggio 1964 la Corte dei conti ha comunicato che la sezione di controllo aveva confermato la necessità di acquisire alla documentazione il contratto di apertura di credito e gli estratti conto bancari.

In tali sensi l'Amministrazione ha impartito precise istruzioni all'ente gestore, invitandolo, per quanto concerne gli estratti-conto riferiti a singolo vapore o tradotta, a presentare, ove questi mancassero, gli estratti conto bancari, in originale, riferiti ai singoli contratti.

Attualmente lo stato della rendicontazione, che per le prime cinque campagne deve essere integrata con gli estratti conto originali di cui si è detto, è il seguente:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GRUPPO DI CAMPAGNE	RENDICONTI		
	PRESENTATI	DA PRESENTARE	TOTALE
<i>Primo gruppo:</i>			-
1946-47 - 1950-51	1.213	—	1.213
<i>Secondo gruppo:</i>			
1951-52 - 1959-60	358	679	1.037
1960-61 - 1961-62	248	—	248
<i>Totale</i>	1.819	679	2.498

I rendiconti da presentare si riferiscono ad elaborati già predisposti per campagna, e che, per la mancata approvazione del disegno di legge di cui s'è fatto prima cenno, sono in via di rifacimento riferiti a vapore o a tradotta, come prescritto dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

4) *Gestioni di commercializzazione del grano nelle campagne 1962-63 e 1963-64.*

Il regime dell'ammasso del grano - prima totale e poi per contingente - è rimasto in vigore fino a tutta la campagna 1961-62.

A partire, infatti, dalla campagna 1962-63 il sistema è stato sostituito dalla nuova regolamentazione comunitaria.

Come è noto, questa porterà gradualmente ad un mercato unico nel quale una differenza di prezzi fra le diverse zone della comunità esisterà soltanto in ragione del differente costo del trasporto della merce. Inoltre, in virtù dei congegni previsti, l'equilibrio del mercato è assicurato dalla stretta connessione dei tre prezzi: indicativo, di intervento, di entrata che vengono annualmente determinati dagli Stati membri nel periodo transitorio e, successivamente, dalla Commissione della comunità europea.

L'Ente gestore e l'ordinamento delle gestioni.

La nuova regolamentazione è andata in vigore con il 1° luglio 1962, e, in attesa che lo Stato si fosse date le strutture per l'esercizio dei compiti di intervento, ciò che è avvenuto con la istituzione dell'AIMA, tale compito, sentito il Consiglio di Stato, veniva demandato alla Federazione italiana dei consorzi agrari per le campagne 1962-63 e 1963-64, rispettiva-

mente con decreto ministeriale 18 luglio 1962 e decreto ministeriale 20 luglio 1963.

L'attività esplicata per la commercializzazione del grano nelle due campagne è stata regolamentata dagli appositi atti disciplinari allegati ai provvedimenti di incarico.

Gli acquisti e le vendite sono stati effettuati, rispettivamente, ai prezzi di intervento ed indicativi, stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Nelle due campagne sono state acquistate e vendute le seguenti quantità di grano:

1962-63 acquistati quintali 21.931.000 (di cui quintali 1.850.000 - residuati dall'ammasso del grano per contingente) - venduti quintali 11.393.000;

1963-64 acquistati quintali 14.472.000 (di cui quintali 10.548.000 provenienti dalla campagna precedente) - venduti quintali 10.320.000;

Le spese per l'espletamento del servizio, espressamente previste dagli atti disciplinari che hanno regolamentato le gestioni, sono costituite da:

spese tecniche (magazzinaggio, custodia, paleggiatura, disinfestazione);

spese generali di amministrazione, in esse compresa l'assicurazione e la garanzia di resa;

spese straordinarie (per trasferimento di prodotto);

oneri di finanziamento.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è stata autorizzata, a norma degli atti disciplinari, a trattenere sui ricavi delle vendite una quota ad immediata copertura degli oneri del servizio provvisoriamente valutati e da congruare poi con quelli formalmente li-

quidati. L'ammontare complessivo di tali quote è stato stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero del tesoro, con atti rispettivamente per le due campagne, in data 18 giugno 1963 e in data 11 novembre 1963 e 24 settembre 1964.

A norma di quanto stabilito dagli atti disciplinari allegati ai provvedimenti di attribuzione dell'incarico, la determinazione dell'importo pro-quintale di ogni categoria di spesa (ad eccezione degli oneri di finanziamento) viene fatta dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro e sulla base degli elementi presentati dall'ente gestore.

A tale determinazione, su proposta formulata in data 9 luglio 1965 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, ha provveduto il Comitato interministeriale dei prezzi nelle seguenti misure:

Campagna di commercializzazione 1962-1963:

spese generali di amministrazione L. 244 a quintale

Campagna di commercializzazione 1963-1964:

spese generali di amministrazione L. 310 a quintale
spese tecniche » 259 » »

Per contro, secondo quanto stabilito dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 18 luglio 1962, le spese tecniche della campagna 1962-63 sono state riconosciute in base alla documentazione che la Federconsorzi è stata tenuta ad esibire. L'incidenza è stata di lire 246,60 al quintale.

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha altresì stabilito i costi unitari dei trasferimenti di prodotti che si sono resi necessari nel corso delle due campagne per l'alleggerimento dei magazzini di deposito e per l'avvicinamento della merce ai luoghi di consumo. Riferiti ai quantitativi di grano effettivamente movimentati, i costi unitari sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'organismo di intervento per spese di personale, spese generali, oneri aggiuntivi (assicurazioni, garanzia di resa, compenso, duplicato dei bolli, adempimenti successivi alla chiusura di ogni campagna fino alla definizione di tutti i conti per rapporti con lo Stato e con terzi, ad eccezione dell'IGE e della tassa di registro).

Il finanziamento.

Secondo quanto previsto dai disciplinari allegati ai decreti di attribuzione dell'incarico, il finanziamento è stato ottenuto mediante convenzioni con Istituti di credito, il cui schema tipo è stato elaborato d'intesa con la Banca d'Italia.

A norma di tali convenzioni, gli Istituti bancari hanno finanziato gli acquisti ad un tasso netto di interesse del 6 per cento nella campagna 1962-63 e del 6,50 per cento nella campagna 1963-64, senza rivalsa dell'imposta generale sull'entrata.

La vigilanza.

La vigilanza sulle gestioni di commercializzazione è stata demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro che, nel corso delle campagne, hanno avuto la facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento delle disposizioni impartite.

Sono stati così effettuati, a cura dei Ministeri interessati, che si sono avvalsi anche dei loro organi periferici, numerosi controlli per accertare lo stato dei magazzini adibiti al deposito del prodotto, quello di conservazione del cereale, nonché l'esatta tenuta del registro di carico e scarico, istituito presso ogni magazzino e nel quale sono stati riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche.

Nel corso delle gestioni, poi, l'Organismo di intervento ha trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste riepiloghi quindicinali con l'indicazione, distintamente per provincia, fra l'altro, delle quantità acquistate, vendute e disponibili.

La resa dei conti

L'onere delle gestioni risulterà dagli appositi rendiconti che la Federconsorzi è tenuta a presentare a norma degli atti disciplinari e con le modalità di compilazione stabilite dai due Ministeri interessati.

Le norme per la resa dei conti sono state già impartite fin dal 7 maggio 1963 dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto con quello del Tesoro, ed i relativi rendiconti sono stati già approntati dall'organismo di intervento, il quale dopo la determinazione, da parte del Comitato interministeriale dei prezzi, del costo pro-quintale delle spese di gestione, è in grado di presentare all'approvazione dei due Dicasteri i definitivi elaborati finali.

GLI ONERI DELLE GESTIONI

È necessario a questo punto soffermarsi, per i diversi gruppi di gestioni innanzi illustrati, sugli oneri cui essi hanno dato luogo e sulle cause che hanno portato al loro formarsi.

1. — *Gestioni di ammasso.*

Vi è in primo luogo da considerare un fatto che è insito nella tecnica stessa degli ammassi, sia totale che per contingente. Questi, invero, consistono nell'acquisto del prodotto all'atto della sua maturazione per differirne l'immissione al consumo nel momento in cui è attenuato o addirittura scomparso lo squilibrio tra offerta e domanda sul mercato libero. Tale differimento comporta per la gestione, evidentemente, costi reintegrati da ricavi differiti, con conseguente maturazione di interessi a favore delle banche che hanno effettuato il finanziamento per fronteggiare questi costi; fenomeno che ha assunto maggior rilievo quando annate agrarie caratterizzate da produzioni eccedenti i consumi interni hanno reso necessario il riporto a nuovo, cioè il differimento della vendita dell'eccedenza di una campagna alla campagna successiva.

Vi è poi da considerare, in secondo luogo, che i ricavi sono stati non soltanto differiti rispetto ai costi ma a questi inferiori. Sono stati inferiori perché considerazioni d'ordine sociale hanno sconsigliato di gravare i prezzi di acquisto del prodotto dai conferenti delle spese di gestione, ed in alcuni periodi hanno fatto ravvisare l'opportunità di cedere il prodotto al consumo a prezzi inferiori (prezzo politico) rispetto a quelli pagati ai conferenti.

Nel periodo 1944/45-1948/49, la sola differenza tra il prezzo corrisposto agli agricoltori conferenti ed il prezzo al quale il prodotto è stato ceduto all'industria molitoria ha comportato una perdita di oltre 80 miliardi di lire. In seguito, e per un notevole numero di anni, la differenza tra i due prezzi, per quanto attiva, non è stata sufficiente a coprire le spese di ammasso e di distribuzione.

C'è da considerare ancora che in annate caratterizzate da produzioni notevolmente eccedenti i consumi, l'efficace tutela dei nostri produttori nel mercato interno, unitamente ad una più generale valutazione di alcune esigenze del Paese, ha indotto ad adottare provvedimenti di carattere straordinario, quali la cessione di grano per uso zootecnico e cessioni di grano a prezzi del mercato internazionale notevolmente inferiori a quelli interni, a quegli operatori economici esportatori di gra-

no, sfarinati e paste, che dovevano essere reintegrati nelle materie prime; in altre occasioni, infine, il grano d'ammasso è stato impiegato come bene destinato a soccorrere popolazioni indigenti ed imprenditori agricoli le cui aziende erano state danneggiate da avversità atmosferiche, privando così le gestioni del prezzo del prodotto.

Tali iniziative hanno esposto le gestioni ad oneri ed a perdite di carattere straordinario. Le operazioni speciali hanno riguardato 48 milioni di quintali di prodotto. Più precisamente:

per prestiti a Paesi esteri (operazioni da Governo a Governo)	q.li	970.000
per permutate, in Sicilia, di grano tenero con grano duro	»	653.000
per permutate di grano tenero nazionale con grano duro estero	»	9.330.000
per vendite a Paesi esteri (operazioni da Governo a Governo)	»	7.863.000
per vendite all'estero per mezzo aste	»	5.012.000
a reintegro di esportazione di sfarinati	»	13.671.000
per cessioni per uso zootecnico	»	2.730.000
per distribuzioni gratuite disposte da apposite disposizioni legislative a favore di determinate categorie di persone (leggi 25 luglio 1957, n. 595, 5 febbraio 1958, numero 28, 24 giugno 1958, n. 637, 26 dicembre 1958, n. 1121, 31 gennaio 1960, n. 32, 3 febbraio 1965, numero 103)	q.li	8.045.000

In ordine a queste operazioni speciali la perdita complessiva per sola differenza di prezzo è stata di 171 miliardi di lire.

Legate a queste operazioni speciali vi sono spese di carattere straordinario (in aggiunta a quelle ordinarie di ricevimento e conservazione) quali quelle: per la consegna del grano agli acquirenti esteri, per la macinazione del grano destinato ad uso zootecnico, per la distribuzione gratuita di un milione di quintali di prodotto destinato ad uso seme.

Vanno poi considerati i modi e i tempi con cui si è provveduto alla copertura degli oneri.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dopo una prima autorizzazione di spesa di lire 15.000 milioni, disposta con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 79, per la corresponsione di acconti, da recuperare all'atto del pagamento del saldo passivo, per la parziale estinzione del credito vantato dagli istituti finanziatori delle gestioni, si sono avute successivamente altre autorizzazioni di spesa per complessive lire 252.550 milioni (1), pure destinate alla corresponsione di acconti agli istituti finanziari.

(1) Le autorizzazioni di spesa di cui sopra sono state concesse con le seguenti disposizioni legislative:

	<i>milioni</i>
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457 L.	2.000
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856: lire 45.000 milioni successivamente elevate a »	53.000
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 531 »	300
legge 3 novembre 1948, n. 1348 . . . »	700
legge 12 luglio 1949, n. 459 . . . »	35.000
leggi 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600 e 601 »	161.550
	<u>L. 252.550</u>

Dopo questo gruppo di provvedimenti non sono state concesse dal Parlamento altre autorizzazioni di spesa per ripianare oneri delle gestioni di ammasso, pur avendo il Governo assunto l'iniziativa dei necessari disegni di legge.

Da questa situazione è derivato un progressivo aumento della esposizione verso gli istituti finanziatori, per debiti accesi per le esigenze congeniali delle gestioni.

Le autorizzazioni di spesa a suo tempo disposte hanno consentito di ripianare gli oneri delle gestioni di ammasso per lire 244.536 milioni. Al 1° gennaio 1963 rimaneva pertanto da provvedere alla copertura della residua esposizione di lire 585.465 milioni, come risulta dal sottoriportato prospetto, le cui cifre ovviamente sono suscettibili di variazione a seguito delle determinazioni finali in merito a talune spese esposte dai gestori ma non ancora definite, e dei risultati conclusivi del riscontro.

A partire dal 1° gennaio 1963, sono continuati a maturare ulteriori interessi passivi su la esposizione di lire 585.465 milioni. Come risulta dalle successive rilevazioni effettuate dai competenti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tale esposizione è passata a lire 716.714 milioni al 31 dicembre 1965 come risulta dalla situazione economico-finanziaria delle gestioni di ammasso già comunicata al Parlamento.

PRODOTTI	Costo merce (*)	Ricavo merce (*)	Risultato lordo di magazzino	Oneri di finanziamento	Spese di gestione	Risultato complessivo
Grano	1.424.361	1.204.883	— 219.478	337.887	227.729	— 785.094
Granoturco	14.427	11.220	— 3.207	2.496	1.738	— 7.441
Orzo	3.557	1.915	— 1.642	1.625	514	— 3.781
Segale	2.397	1.273	+ 1.124	1.281	213	— 2.718
Avena	289	310	+ 21	17	28	— 24
Olio di oliva	45.718	46.461	+ 743	10.256	5.228	— 14.741
Fave e legumi secchi	132	153	+ 21	12	21	— 12
Risone	88.519	85.340	— 3.179	9.045	9.066	— 16.290
<i>Totale</i>	<u>1.579.400</u>	<u>1.351.555</u>	<u>— 227.845</u>	<u>362.619</u>	<u>239.537</u>	<u>— 830.001</u>
— pagamenti disposti						<u>+ 244.536</u>
— situazione al 31 dicembre 1962						<u>— 585.465</u>

(*) Al netto dei riporti da una campagna all'altra.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — *Gestione cereali di importazione.*

Per la gestione cereali esteri il decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 169, poneva a carico dello Stato le risultanze passive. In conseguenza furono disposti stanziamenti di bilancio per complessive lire 160.509 milioni occorrenti a fronteggiare la prevista passività delle campagne dal 1946-47 al 1950-51. Sugli stanziamenti anzidetti sono stati corrisposti acconti per lire 124.728 milioni. La residua

disponibilità di bilancio, in lire 35.781 milioni, è sufficiente a coprire il residuo debito.

Il gruppo delle campagne dal 1951-52 al 1961-62 si è chiuso in attivo e nel complesso sono state versate al Tesoro lire 41.400 milioni.

Un quadro riassuntivo dei risultati delle gestioni al 31 dicembre 1965 viene fornito con i seguenti prospetti desunti dalle relazioni annuali presentate dall'Ente gestore.

Costi	L.	888.157 milioni
Ricavi	»	950.334 »
RISULTATO DI MAGAZZINO . . .		L. + 62.177 »

Spese di gestione (importo presunto, dovendosi ancora definire il compenso al gestore per spese generali)	L.	135.417 milioni
Oneri di finanziamento	»	40.367 »
	L.	175.684 »
Disavanzo complessivo riferito a tutte le gestioni	» —	113.507 »
Somme versate al Tesoro in conto ricavi delle ultime campagne	»	41.402 »
	L.	154.909 »
Acconti corrisposti ai sensi delle leggi n. 597 e n. 600 del 1956	»	1.733 »
		153.176 »
Acconti corrisposti sulle disponibilità di bilancio (decreto-legge n. 169 del 1948)	»	124.601 »
	» —	28.575 »

A fronte di detto debito risultano conservati in bilancio residui per lire 35.781 milioni, come da seguente prospetto:

Stanziamenti di bilancio in attuazione del decreto-legge n. 169 del 1948	L.	160.509 milioni
Acconti corrisposti sugli anzidetti stanziamenti	»	124.601 »
	L.	35.908 »
Versate al Tesoro	»	127 »
	L.	35.781 »

3. — *Gestioni di commercializzazione del grano nelle campagne 1962-63 e 1963-64.*

Alla data del 31 dicembre 1965 la situazione delle due gestioni di commercializzazione presentava le seguenti risultanze (in milioni di lire):

	Campagna 1962-63	Campagna 1963-64
Differenza attiva tra prezzi di cessione e prezzi di acquisto	L. + 4.907	L. + 3.556
Spese di gestione	» — 13.012	» — 11.170
Oneri di finanziamento	» — 9.731	» — 5.586
DISAVANZO DA RIPIANARE . . .	L. — 17.836	L. — 13.200

Complessivamente, quindi al 31 dicembre 1965, le prime due campagne di commercializzazione del grano hanno comportato un onere complessivo di lire 31.036 milioni, che si eleva a lire 32.360 milioni per tener conto dell'importo di lire 1.324 milioni per restituzioni non riscosse sulle quantità esportate.

* * *

Dopo tali note illustrative in ordine alle gestioni che formano oggetto del presente disegno di legge, si accenna ora brevemente alle singole disposizioni recate dal provvedimento.

I primi due articoli del disegno di legge definiscono la sfera di applicazione del provvedimento, il quale si riferisce alle gestioni di ammasso, di importazione e di commercializzazione che sono ivi specificate.

L'articolo 1 determina altresì l'autorità competente ad operare il riconoscimento delle definitive risultanze delle gestioni, affidando tale incombenza al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che vi provvederà con propri decreti, sulla base dei rendiconti presentati dagli enti gestori.

Poiché per talune gestioni (cioè per quelle di ammasso del grano anteriori alla campagna 1954-55 e per quelle indicate all'articolo 2) gli enti hanno già presentato i rendiconti, ma ulteriori oneri si sono prodotti nei casi in cui tali rendiconti non sono stati definitivamente approvati con decreti registrati alla Corte dei conti, l'articolo 1, lettera a) e l'articolo 2 precisano che in questi casi è richiesta la presentazione di un altro rendiconto ai fini della liquidazione dei saldi insoluti.

Disposizioni molto rigorose sono dettate dall'articolo 3 per assicurare una precisa e documentata formazione dei rendiconti delle gestioni. Questi devono contenere l'indicazione analitica di ogni elemento utile a dimostrare i

movimenti delle merci, l'ammontare delle relative spese e degli oneri di finanziamento e devono essere corredati con documenti originali, ove sia possibile acquisirli o, in mancanza, con i necessari riferimenti documentali. All'uopo gli enti gestori dovranno attenersi alle modalità che saranno fissate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, dopo aver sentito la Corte dei conti, il cui parere è vincolante.

Siccome determinate modalità di rendicontazione erano state peraltro già stabilite, con una procedura analoga, per i rendiconti relativi alle campagne di ammasso anteriori al 1954-55 in applicazione di altre disposizioni legislative, si è ritenuto, ai fini di una opportuna uniformità di disciplina, di dover estendere tali particolari prescrizioni alle gestioni di ammasso relative alle successive campagne, e di rendere altresì applicabili anche a tutte le altre gestioni i criteri generali contenuti in queste precedenti norme di rendicontazione, i quali vengono così a configurarsi come una direttiva legislativa per la fissazione delle nuove modalità di rendicontazione.

Anche per la formazione dei rendiconti relativi alla commercializzazione del grano nelle campagne 1962-63 e 1963-64 è sembrato opportuno tener ferma la regolamentazione risultante dagli atti disciplinari stipulati con gli enti assuntori del servizio.

Ulteriori adempimenti sono imposti dal IV comma dell'articolo 3 a carico degli enti gestori, i quali dovranno illustrare, mediante apposite relazioni, le gestioni che formano oggetto dei rendiconti, dichiarando contestualmente di avere verificato la conformità dei dati esposti nei conti di finanziamento degli istituti di credito con quelli risultanti dalle proprie scritture contabili.

Il quinto comma regola la determinazione delle spese ed oneri di gestione diversi da

quelli di finanziamento e dei corrispettivi e compensi agli enti incaricati delle gestioni, in quanto non sia stata già precedentemente effettuata, mantenendo fermo soltanto per le spese generali il metodo di determinazione globale. Tali determinazioni (da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge) saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base alle richieste degli enti interessati, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 9 e col rispetto dei criteri d'equa valutazione fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Alla revisione dei rendiconti provvederanno in primo luogo le Commissioni provinciali istituite con decreto ministeriale del 16 febbraio 1945 e poi la Commissione centrale prevista dall'articolo 9 del disegno di legge, che dovrà esprimere parere in ordine alla loro approvazione, accertando i risultati definitivi in base alla verifica degli introiti e degli esiti, ivi comprese le spese di gestione.

L'ultimo comma dell'articolo 3 dispone che, sia i decreti di approvazione dei rendiconti, sia i provvedimenti con cui si determinano, ai sensi del precedente comma V, le spese ed oneri di gestione diversi da quelli di finanziamento, nonché i corrispettivi ed i compensi a favore degli enti, possono da questi ultimi essere impugnati solo congiuntamente al provvedimento finale di riconoscimento delle risultanze delle gestioni. Quegli atti hanno infatti carattere meramente strumentale rispetto a tale accertamento, per cui, ad evitare l'inserirsi, nella procedura amministrativa, di contestazioni giudiziarie che potrebbero ritardarne lo svolgimento, è sembrato opportuno concentrare le impugnative al momento della sua definitiva conclusione: ciò che, come è evidente, non menoma la tutela giurisdizionale delle eventuali ragioni degli enti interessati.

L'articolo 4 stabilisce il termine per la presentazione dei rendiconti che gli enti non abbiano ancora fatto pervenire al Ministero fissandolo in un anno dall'entrata in vigore della legge, salvo che manchi ancora la determinazione di cui al citato V comma dell'articolo 3: nel qual caso il termine decorre dalla data di comunicazione della determinazione. L'eventuale proroga del termine può essere concessa dal Ministro solo se essa risulti giustificata in base a fatti non imputabili agli enti gestori, ed è subordinata al parere conforme della Sezione di controllo della Corte dei conti.

Il III comma dell'articolo 4 prevede, nel caso di inosservanza del termine, la formazio-

ne di ufficio del rendiconto, a cura del Ministero e sulla base degli elementi in possesso dell'amministrazione e di quelli acquisiti presso gli istituti finanziatori. Le spese sono a carico dell'ente inadempiente. Il rendiconto formato d'ufficio segue poi la normale procedura di approvazione ministeriale. È sembrato opportuno chiarire che trova applicazione, anche in questo caso, la concentrazione delle impugnative giudiziarie al momento della definitiva liquidazione, secondo il criterio accolto dal precedente articolo 3.

Non potranno essere ammesse a liquidazione altre passività all'infuori di quelle tassativamente elencate nell'articolo 5: le ragioni che hanno determinato i relativi disavanzi sono state illustrate in precedenza.

L'articolo 6 fissa in novanta giorni dalla notificazione il termine per le impugnative avverso i decreti ministeriali di riconoscimento delle risultanze delle gestioni.

La rilevanza finanziaria delle gestioni medesime ha suggerito di regolare con disposizioni particolari (articolo 7) anche l'esercizio del controllo della Corte dei conti. All'uopo è prevista l'istituzione di una speciale Sezione della Corte, che svolgerà collegialmente gli adempimenti relativi a quella fase del controllo che è normalmente di competenza del Consigliere delegato. Se la Sezione speciale, anche dopo aver sentito i chiarimenti del Ministero, non ritenga di poter vistare il decreto, la deliberazione sarà deferita alla Sezione di controllo ai sensi dell'articolo 24 del testo unico della legge sulla Corte dei conti, modificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 161. Nel caso che sia ricusata la registrazione di tali atti non è consentito al Governo di chiedere la registrazione con riserva.

Il controllo analiticamente esercitato dalla Corte sui singoli atti trova completamento nell'esposizione dei relativi risultati che sarà fatta nella relazione annuale e che costituirà una sintesi conclusiva delle osservazioni e dei suggerimenti degli organi di controllo.

Al fine di rendere più agevole l'esercizio di un esteso controllo parlamentare è rivolta la norma dell'articolo 8, che prevede la presentazione alle Camere anche di relazioni ministeriali per illustrare lo svolgimento ed i risultati di tutte le gestioni relative a ciascuna campagna, dopo la definizione dei controlli amministrativi.

L'articolo 9 modifica la composizione della Commissione consultiva centrale (istituita col decreto ministeriale 23 gennaio 1957) in relazione particolarmente ai compiti ad essa assegnati dall'articolo 3 (commi V e VII). La

presidenza pertanto ne viene affidata ad un sottosegretario di Stato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e vengono chiamati a far parte della Commissione, in aggiunta agli attuali componenti, un Avvocato dello Stato, due funzionari del bilancio e tre esperti, anche non dipendenti dall'amministrazione statale.

L'articolo 10 reca nei primi due commi le norme di carattere finanziario per la regolazione degli oneri derivanti dalle gestioni anzidette. Con la disposizione dell'ultimo comma si assicura la compensazione della spesa relativa all'aumento dei posti di presidente di sezione e di consigliere della Corte dei conti previsti dal precedente articolo 7.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al riconoscimento delle risultanze delle gestioni di ammasso di prodotti agricoli e d'importazione di cereali e loro derivati svolte per conto dello Stato provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con propri decreti, da sottoporre al controllo della Corte dei conti, sulla base dei rendiconti presentati, con le modalità di cui al successivo articolo 3, dai sottoindicati enti incaricati delle gestioni medesime:

a) Consorzi agrari provinciali per le gestioni degli ammassi del grano riguardanti le campagne dal 1954-55 al 1961-62, e anche, ai soli fini della liquidazione dei saldi insoluti, per le gestioni relative alle campagne precedenti, limitatamente a quei rendiconti che non siano stati già approvati con decreto ministeriale registrato dalla Corte dei conti;

b) Federazione italiana dei consorzi agrari, per le importazioni dei prodotti alimentari e dei cereali e loro derivati, previste dai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 620 e 26 gennaio 1948, n. 169; per l'utilizzazione delle quote di accantonamento stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi e comunque applicate sui ricavi delle gestioni, a decorrere dalla campagna 1944-45; per la commercializzazione del grano nelle campagne 1962-63 e 1963-64, in attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 19 del 4 aprile 1962;

c) Ente nazionale risi, per la gestione dell'ammasso del risone per le campagne dal 1944-45 al 1948-49 e per l'accantonamento, per conto dello Stato, di due milioni di quintali di risone nella campagna 1954-55.

ART. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini della liquidazione dei saldi

insoluti, alle seguenti gestioni di ammasso, limitatamente a quei rendiconti che non siano stati già approvati con decreto ministeriale registrato dalla Corte dei conti:

- a) granturco, orzo, segale, per le campagne dal 1944-45 al 1948-49;
- b) avena, per la campagna 1944-45;
- c) olio di oliva, per le campagne dal 1944-45 al 1947-48;
- d) fave e legumi, per le campagne 1944-45 e 1945-46.

ART. 3.

I rendiconti delle gestioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono riportare analiticamente tutti gli elementi idonei all'esatto accertamento del movimento delle merci, dell'entità delle spese, degli oneri di finanziamento e devono essere corredati dei documenti originari acquisibili o contenere i riferimenti documentali, secondo modalità che sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere della Corte dei conti

Per i rendiconti relativi alle campagne di ammasso dal 1954-55 al 1961-62 si osservano le modalità stabilite in applicazione delle leggi 28 giugno 1956, n. 596, 597, 598, 599, 600 e 601, i cui criteri ed adempimenti di carattere generale sono estesi a tutte le altre gestioni.

Per i rendiconti relativi alla commercializzazione del grano nelle campagne 1962-63 e 1963-64, si osservano le modalità stabilite in applicazione degli atti disciplinari allegati ai decreti ministeriali 18 luglio 1962 e 20 luglio 1963, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 183 del 21 luglio 1962 e n. 219 del 19 agosto 1963.

Ciascun ente, con propria relazione, illustra lo svolgimento delle gestioni oggetto dei rendiconti che presenta per l'approvazione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, attestando, contestualmente, di aver effettuato il riscontro dei dati esposti nei conti di finanziamento con quelli desunti dalle proprie scritture, e di averne constatato la conformità e regolarità, nei termini di legge.

In quanto non siano stati definiti con precedenti determinazioni, le spese e gli oneri di gestione, diversi da quelli di finanziamento, ed i corrispettivi e compensi agli enti incaricati delle gestioni sono determinati, in misura unitaria e, per quanto concerne le spese generali, in misura globale, sulla base delle richieste degli enti interessati, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 9 e

nei limiti dei criteri di equa valutazione fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi. Le determinazioni predette saranno adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I rendiconti resi dai consorzi agrari provinciali sono sottoposti a revisione da parte della competente commissione provinciale di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1945, in quanto ciò non sia già avvenuto.

Detti rendiconti, revisionati, e quelli resi dagli altri enti incaricati delle gestioni sono sottoposti all'esame della commissione centrale, di cui al successivo articolo 9 che, previo accertamento dell'entità degli introiti e degli esiti, comprese le spese di gestione, ne determinerà i risultati definitivi formulando le conseguenti proposte in ordine alla loro approvazione.

I decreti di approvazione dei rendiconti delle gestioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nonché quelli con i quali siano adottate le determinazioni previste dal quinto comma del presente articolo, possono essere impugnati dagli enti interessati solo congiuntamente con il provvedimento definitivo con cui, a norma del precedente articolo 1 si procede al riconoscimento delle risultanze della gestione, alla quale rendiconti e determinazioni si riferiscono.

ART. 4.

Gli enti incaricati delle gestioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, qualora, alla data d'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato i rendiconti, debbono presentarli entro un anno dalla data stessa. Per le campagne, per le quali non siano state ancora adottate le determinazioni previste dal quinto comma dell'articolo 3, il termine decorre dalla data di comunicazione della determinazione.

I termini previsti dal comma precedente possono eventualmente essere prorogati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della Sezione di controllo della Corte dei conti, soltanto per motivi non imputabili agli enti incaricati delle gestioni.

Se l'ente incaricato della gestione non presenta il rendiconto nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede, in base agli elementi in suo possesso, ed a quelli che acquisirà presso gli istituti finanziatori, alla compilazione di ufficio del rendiconto, a spese dell'ente incaricato della gestione, entro un anno dal decorso del suddetto termine. Il ren-

dicono così formato è impugnabile dagli enti interessati insieme con il provvedimento definitivo di cui all'articolo 1.

ART. 5.

I disavanzi a carico dello Stato, delle gestioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono costituiti dalle passività derivanti da:

a) assegnazioni di grano per il consumo interno ai prezzi fissati dal Governo a livello inferiore al prezzo di acquisto maggiorato delle spese di ammasso, tecniche, generali e di finanziamento e delle spese di deposito e di distribuzione, in esse comprese quelle per l'organizzazione ed il controllo delle gestioni e le quote destinate, nelle campagne 1952-53, 1953-54, 1954-55, al concorso per la produttività;

b) assegnazioni gratuite di grano a carattere straordinario per la distribuzione a categorie di bisognosi, alle popolazioni ed ai coltivatori colpiti da calamità naturali e alle aziende agricole danneggiate nelle produzioni da alluvioni e da avversità atmosferiche di eccezionale gravità, in attuazione di apposite autorizzazioni legislative;

c) operazioni straordinarie concernenti il grano e il risone effettuate, all'interno e all'estero, allo scopo di collocare le quantità di prodotto eccedenti le necessità di consumo, comprese in esse, oltre che le vendite e le permutate fra grano tenero e duro, anche i prestiti, i reintegri per esportazione di sfarinati o paste, le cessioni per impiego zootecnico;

d) costi, spese ed oneri per le gestioni relative alla commercializzazione del grano nelle campagne 1962-63 e 1963-64, svolte per conto dello Stato in applicazione del regolamento della comunità economica europea n. 19 del 4 aprile 1962;

e) costi, spese ed oneri, compresi quelli di deposito, inerenti alle gestioni di cui agli articoli 1 e 2;

f) spese sostenute per il prodotto rimasto invenduto e trasferito alle campagne successive.

ART. 6.

I decreti previsti dal precedente articolo 1, dopo la loro registrazione da parte della Corte dei conti, sono immediatamente notificati agli enti gestori che possono ricorrere in via giudiziaria, nel termine di 90 giorni, avverso le risultanze di gestione con essi riconosciute.

ART. 7.

Al controllo dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 1 e 6 della presente legge provvede una speciale Sezione della Corte dei conti, composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, dal Consigliere delegato al controllo degli atti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un altro Consigliere.

Il primo referendario preposto all'Ufficio di controllo per gli atti del Ministero suddetto, provvede all'istruttoria ai fini della pronuncia della Sezione speciale sui decreti indicati nel precedente comma, nonché alla loro registrazione, a seguito del visto accordato dalla Sezione.

Ove la Sezione speciale, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un decreto non possa essere ammesso al visto, la pronuncia viene deferita alla Sezione di controllo, secondo le modalità dettate dallo articolo 24 del TU delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito con l'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161. Per i provvedimenti cui sia ricusato il visto non può richiedersi l'applicazione del successivo articolo 25, primo e secondo comma, del medesimo testo unico.

Nella relazione annuale al Parlamento, che vien fatta dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, sono esposti anche i risultati del controllo esperito dalla Corte in applicazione della presente legge, distintamente per gestione, prodotto e campagna.

Nella tabella C), allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono temporaneamente aggiunti al ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti, un posto di Presidente di Sezione ed uno di Consigliere; il loro riassorbimento è disciplinato dall'articolo 23 della stessa legge.

ART. 8.

Per ciascuna campagna di ammasso, d'importazione e di commercializzazione, esaurite le procedure amministrative e di controllo previste dalla presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste presenta al Parlamento una relazione sull'andamento e sui risultati delle gestioni svolte nel corso della campagna stessa.

ART. 9.

La commissione consultiva centrale istituita con l'articolo 2 del decreto 23 gennaio 1957 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell'11 aprile 1957, fermi i compiti ad essa assegnati dal decreto stesso, è costituita:

- a) da un sottosegretario di Stato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede;
- b) da tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) da tre funzionari del Ministero del tesoro;
- d) da due funzionari del Ministero del bilancio;
- e) da tre esperti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche non dipendenti dall'amministrazione dello Stato;
- f) da un Avvocato dello Stato.

Un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita le funzioni di segretario.

Alla nomina della commissione provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto.

ART. 10.

Per il pagamento dei saldi passivi delle gestioni di cui alla presente legge sarà provveduto ad autorizzare con successive leggi le somme all'uopo occorrenti da iscrivere ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alle spese relative alla sistemazione delle gestioni, per la cui regolazione sono stati già disposti stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base a precedenti autorizzazioni legislative di spesa, si provvede utilizzando anche le disponibilità residue di tali stanziamenti.

In relazione alla disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente articolo 7, nella tabella C) ivi indicata sono resi indisponibili quattro posti di referendario.